

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **114/1992** (ECLI:IT:COST:1992:114)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **05/02/1992**; Decisione del **04/03/1992**

Deposito del **19/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18137**

Atti decisi:

N. 114

SENTENZA 4-19 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Linfo Negri ed altra contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo grado che aveva negato l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. al titolare di altra pensione integrata al minimo a carico del fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 3 aprile 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude detta integrazione.

Osserva il giudice a quo che non esiste ragione alcuna per discriminare l'ipotesi di causa dalle altre, numerosissime fattispecie di cumulo oggetto delle precedenti decisioni d'illegittimità della Corte, che hanno eliminato il divieto d'integrazione, aggiungendo che le sentenze rese con diretto riferimento alla norma impugnata non sono tuttavia estensibili all'ipotesi de qua.

Considerato in diritto

1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con altra pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.

2. - La questione è fondata.

Si verte, all'evidenza, in una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988, 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata), sino alla data di entrata in vigore del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; successivamente opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n. 418 del 1991).

È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma, rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.